

Nuove regolamentazioni dell'Ordinanza sulle epizoozie in merito alla banca dati sui cani Amicus

Il 1° marzo 2018 sono entrate in vigore le nuove regolamentazioni dell'Ordinanza sulle epizoozie in merito alla banca dati sui cani Amicus.

Precedente registrazione del detentore di cani o delle persone che importano o prendono in custodia un cane

Chi intende detenere per la prima volta un cane, importarlo o prenderlo in custodia per oltre tre mesi, deve precedentemente registrarsi presso l'autorità competente del Cantone di domicilio (amministrazione della città o comunale). Tale autorità procede alla registrazione dei dati personali nella banca dati sui cani Amicus. Possono essere registrate soltanto persone di età superiore ai 16 anni. In caso di persone più giovani nella banca dati sui cani Amicus viene registrato il rappresentante legale.

Identificazione mediante microchip

L'allevatore deve identificare tutti i cuccioli mediante un microchip prima che vengano ceduti a terzi, ma al più tardi tre mesi dopo la nascita.

In Svizzera possono impiantare ai cani il chip sotto la pelle solo veterinari attivi in Svizzera.

Con l'identificazione il veterinario registra i dati relativi al cane: nome, sesso, data di nascita, razza, colore, nome dell'allevatore o del detentore precedente, data di identificazione e numero del microchip.

Notificare i cambiamenti

Personae che vendono o acquistano un cane oppure lo danno o prendono in custodia per oltre 3 mesi sono tenuti a notificarlo entro dieci giorni nella banca dati sui cani. A tale scopo i dati di tutte le persone coinvolte nonché del cane devono essere previamente registrati nella banca dati sui i cani.

I cambiamenti di nome e indirizzo devono essere notificati all'autorità competente nel Cantone di domicilio (amministrazione della città o comunale) la quale modifica i dati nella banca dati sui cani. Questi dati non possono essere modificati dalla persona registrata.

Importazione di cani

L'identificazione dei cani che vengono importati dall'estero (fatta eccezione per i cani importati per le vacanze) deve essere verificata da un veterinario entro dieci giorni dall'importazione. Oltre ai dati del cane indicati sopra, in caso di cani importati nella banca dati sui cani vengono registrati dati supplementari come ad es. nome della persona che ha importato il cane o il numero del passaporto per animali da compagnia con cui il cane è stato importato.

Caso speciale coda recisa, orecchie recise

Cani che sono nati con un cosiddetto moncherino congenito, cani ai quali è stata recisa la coda per motivi medici oppure cani con coda recisa introdotti in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie devono essere notificati all'autorità cantonale competente all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA). I corrispondenti moduli sono disponibili dopo il 15 aprile 2018 sul nostro sito www.alt.gr.ch, rubrica animali, cani. Lo stesso vale per i cani con le orecchie recise. Il servizio specializzato cantonale registra la caratteristica corrispondente nella banca dati sui cani e lo menziona nel passaporto per animale da compagnia. Solamente in questo modo è possibile recarsi all'estero e rientrare in Svizzera con un cane con coda e/o orecchie recise, nonostante il divieto d'importazione vigente.

Registrazione del servizio di protezione nella banca dati sui cani AMICUS

Chi intende seguire una formazione per il servizio di protezione con il cane deve previamente notificare il cane all'USDA. I corrispondenti moduli si trovano dopo il 15 aprile 2018 su www.alt.gr.ch, rubrica animali, cani. Dopo esame della domanda, l'USDA procede alla registrazione di tali cani nella banca dati AMICUS.